

BUFFA. Io non entrerò a discutere sulla questione di diritto se competa al Ministero di ritirare una legge quand'essa è in mano della Commissione. In quanto al diritto che può competere al Ministero di entrare nel seno della Commissione per proporre un emendamento, io sarei disposto a negarlo. Il ministro quando vuole emendare una legge, non ha altra via che quella di ritirarla, di farvi le modificazioni che crede del caso, e quindi di proporla in seduta pubblica. (*Risorg.*)

PESCATORE. Non entro a discutere se il ministro possa presentare un emendamento nel seno della Commissione, ma osserverò che la presentazione di questi emendamenti è un fatto importante, e dico che la Commissione deve far conoscere questo fatto alla Camera, e deve farlo conoscere nella sua pienezza; nè può altrimenti portare questo fatto a cognizione della Camera nella sua integrità, salvo trascrivendo l'emendamento proposto dal ministro, inserendolo stampato nel rapporto a termini del regolamento.

RAVINA. Non posso ammettere in nessun modo l'opinione del preopinante.

La presentazione di un emendamento vuol essere fatta nelle forme consuete, il che non si verifica nel presente caso. Il deputato Pescatore crede che sia questo un fatto della massima importanza; io dico all'incontro, che l'emendazione proposta dal ministro dell'interno non è più un fatto, perchè essendosi compiuto irregolarmente, deve tenersi come non avvenuto. Conchiudo adunque colla Commissione semplicemente, perchè siano comunicati alla Camera i documenti relativi al progetto di legge in questione, dimodochè la Camera possa pienamente illuminarsi sul vero stato delle cose.

PARETO ministro degli esteri. Mi sia permesso di dire una parola sullo stato della questione; qui mi pare che si spinga troppo in là la discussione. La Commissione non fa altro che la richiesta delle *pièces* relative al progetto.

BROFFERIO. Nessuno più di me certo ha ferma convinzione che l'articolo del regolamento citato dal deputato Buffa voglia essere assolutamente osservato; ma allora io domanderò perchè il relatore vien qui a riferirci ciò che il ministro ha voluto nel seno della Commissione aggiungere o togliere ad una legge, lasciandoci poi sul rimanente all'oscuro e senza veruna indicazione. Non si doveva porre la questione su questo terreno; ma da che vi si è posta, bisogna che la Camera sappia quali sono questi emendamenti che il Ministero ha proposto. (*Conc. e Risorg.*)

RATTAZZI relatore risponde il dovere della Commissione essere stato quello di accennare agli emendamenti proposti come a causa prossima della domanda del trattato conchiuso dal nostro Governo colla Lombardia, non già come a ragione per cui suppongasi che mutare o temperare almen debba il suo giudizio sulla legge; essere bensì suo principal dovere il chiedere che venga dato atto alla Camera del trattato sul quale fondasi la legge medesima ch'essa è chiamata a discutere: questo e non altro essere il naturale principio della discussione, e la legge co'suoi emendamenti dover venire soltanto appresso. Del resto, qualora veramente si volesse, la Commissione non avere difficoltà veruna a intervenire l'ordine delle cose, ed a presentarli anche prima che si conosca lo stesso fondamento della legge; e ciò voler dichiarare perchè non se le facciano maggiori imputazioni. (*Verb.*)

SINEO. Quando una Commissione conchiude solo per la semplice comunicazione di documenti, non è necessario motivare a questo proposito verun fatto. L'istanza della Commissione è autorizzata dall'esigenza stessa della cosa; dunque non vi era bisogno di dir nulla più di quanto si disse dal relatore. È cosa evidente che per parlare d'un trattato bisogna

conoscerlo pienamente. Certo se si trattasse qui semplicemente d'una legge d'organizzazione interna, la Camera avrebbe piena autorità di farla senz'altro, ma la questione che si agita al presente è quella dell'unione della Lombardia col Piemonte, ed in questa non basterebbero i poteri del Piemonte solo per discuterla. Qui si tratta di un atto in cui concorse e dovea necessariamente concorrere un'altra provincia, la quale segnò sotto certe condizioni un trattato. Ora perchè la nostra legge, che è una conseguenza d'un altro trattato, possa essere valida, bisogna che questo trattato stesso sia prima riveduto ed approvato dalla Camera (*Rumori in senso diverso*). Per abbreviare la discussione e per non entrare in altri dettagli io faccio osservare alla Camera che adottando le conclusioni della Commissione, non si pregiudica per nulla alla cosa, mentre rimarrà sempre libero ai deputati il prendere cognizione degli emendamenti proposti, quando si farà il rapporto sulla legge. (*Conc.*)

BARBAROUX. Le osservazioni dell'onorevole deputato Sineo toccano il merito della questione; qui non si tratta se non di vedere se la Camera debba adottar le conclusioni della Commissione ad occhi chiusi. Se la Commissione si fosse limitata a chiedere privatamente comunicazione al Ministero di questi protocolli, sarebbe un altro caso; ma la Commissione vuole che si dichiari dalla Camera che si debbano comunicare questi protocolli; ora siccome ciò che mosse la Commissione a questa domanda furono gli emendamenti del signor ministro dell'interno, io credo che la Camera deve avere cognizione di questi emendamenti, che ne sia in diritto, e che anzi abbia un dovere di vederne la natura prima di accedere alle conclusioni della Commissione.

RATTAZZI relatore. Ripeto che il progetto di legge, del quale deve la Camera occuparsi, ha relazione ad un trattato che non fu ancora da lei sanzionato, secondo quanto prescrive l'articolo 5° dello Statuto; ora per assentire ad un trattato fa mestieri di averlo sott'occhio.

Come ho già osservato, la Commissione non credette di dover chiedere la comunicazione di questo protocollo privatamente; ma fu d'avviso che fosse indispensabile che la Camera ne avesse ufficialmente comunicazione, perchè ad essa toccando il decidere, a lei tocca eziandio di esaminare i documenti sopra cui deve fondare il suo giudizio. (*Risorg.*)

SIOTTO-PINTOR. Io non vedo nella presente questione che un dilemma molto semplice; o il ministro dell'interno propone quest'emendamento regolarmente, o lo propone senza badare alle regolarità.

Nel primo di questi casi, la Camera non solo è in dovere ma in obbligo di chiederne comunicazione: se irregolarmente il signor ministro dell'interno non ha altro a fare fuorchè ritirarlo per presentarlo poi nelle forme prescritte dal regolamento. Ma intanto la Camera non deve privarsi del diritto di conoscere tutto ciò che è relativo a questa legge, prima di portare il suo giudizio. (*Conc. e Risorg.*)

FRASCHINI. Signori, io ritengo ciò che disse da principio il signor relatore. Egli disse chiaramente che la Commissione, ossia la maggioranza della Commissione, era disposta a proporre la sanzione del progetto di legge di cui si tratta. Tanta era la ragionevolezza che scorgeva della medesima; che però s'arrestò in questa sua opinione dacchè il sig. ministro dell'interno propose degli emendamenti. Sono questi emendamenti che a tenore di quanto soggiunse il sig. relatore determinarono la Commissione a sospendere la sua definitiva deliberazione nel merito, ad esaminare la legge sotto l'aspetto di un contratto, ossia trattato, ed a proporre alla Camera di chiedere la comunicazione di tutti quegli atti relativi al trat-